

Delibera n° 1708

Estratto del processo verbale della seduta del
28 novembre 2025

oggetto:

LR 12/2025, ART 8, COMMI DAL 4 AL 7. FINANZIAMENTO REGIONALE AL FINE DI FAVORIRE L'ACCESSO ALLE TECNICHE DI PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) ETEROLOGA CON DONAZIONE DI GAMETI, INSERITE NELLE PRESTAZIONI DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA (LEA).

| | | |
|-----------------------------|-----------------|----------|
| Massimiliano FEDRIGA | Presidente | presente |
| Mario ANZIL | Vice Presidente | presente |
| Cristina AMIRANTE | Assessore | presente |
| Sergio Emidio BINI | Assessore | presente |
| Sebastiano CALLARI | Assessore | presente |
| Riccardo RICCARDI | Assessore | presente |
| Pierpaolo ROBERTI | Assessore | presente |
| Alessia ROSOLEN | Assessore | presente |
| Fabio SCOCCIMARRO | Assessore | presente |
| Stefano ZANNIER | Assessore | presente |
| Barbara ZILLI | Assessore | presente |

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2025, n. 12 “Assestamento del bilancio per gli anni 2025-2027, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, dove si prevede all’articolo 8 commi dal 4 al 7:

“4. Al fine di favorire l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa con donazione di gameti, inserite nelle prestazioni dei livelli essenziali di assistenza (LEA), l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per rimborsare ai Centri di PMA regionali di II-III livello pubblici o privati convenzionati, i costi non coperti dalla tariffa LEA per l’approvvigionamento di gameti, a favore di coppie affette da infertilità e sterilità, di cui almeno uno dei due componenti sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni”;

5. Il finanziamento di cui al comma 4 è ripartito tra le Aziende sanitarie regionali, in base al numero medio di prestazioni e alla tipologia di PMA eterologa erogate, negli ultimi due anni, dal Servizio sanitario regionale, a coppie residenti in Friuli Venezia Giulia”;

6. Con deliberazione della giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità con cui le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso di cui al comma 4, nei limiti delle risorse assegnate”;

7. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 180.000 euro per l’anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) – Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale – finanziamenti aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) – Titolo n. 1 (spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025 – 2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H al comma 176”;

Richiamati:

- la Legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*;
- il Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 che recepisce la direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- il Decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 che attua le direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE in materia di prescrizioni tecniche per la donazione, l’approvvigionamento ed il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
- il Decreto legislativo 30 maggio 2012, n. 85 recante *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16*;
- il Decreto ministeriale 10 ottobre 2012 recante *“Modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani destinati ad applicazioni sull’uomo”*;
- la DGR 12 settembre 2014, n. 1666 che recepisce il “Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte Costituzionale nr 162/2014” condiviso dalle Regioni e dalle Province autonome e delinea gli indirizzi operativi per l’attività di fecondazione eterologa;
- il Decreto 20 agosto 2019 n. 130 *“Regolamento recante disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2019, n. 131, “ *Regolamento di attuazione della direttiva 2012/39/UE della commissione, del 26 novembre 2012, che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani”*;

- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che inserisce le prestazioni di procreazione medicalmente assistita tra i LEA;
- il Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2024 recante le nuove “Linee Guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita”;
- il Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 302 del 27.12.2024, “Definizione delle tariffe relative all'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica”;

Richiamato il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” che all'art. 49 “Donazione di cellule riproduttive” stabilisce che “Il Servizio sanitario nazionale garantisce la selezione dei donatori di cellule riproduttive e l'attività di prelievo, conservazione e distribuzione delle cellule, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE, come modificata dalla direttiva 2012/39/UE e dai successivi decreti di recepimento. Le coppie che si sottopongono alle procedure di procreazione medico assistita eterologa contribuiscono ai costi delle attività, nella misura fissata dalle regioni e dalle province autonome”;

Considerato che la DGR 16 gennaio 2015, n. 61 recante “Procreazione medicalmente assistita omologa ed eterologa: modalità di accesso, tariffe e mobilità extraregionale” era stato previsto che “per i/le cittadini/e residenti in regione che rientrano nei requisiti di età e numero dei cicli previsti, il costo dell'approvvigionamento di gameti da istituti dei tessuti extraregionali (nazionali ed esteri), non essendo ricompreso nella tariffa, debba rimanere a carico del Sistema sanitario regionale, mentre per i/le cittadini/e provenienti da fuori regione il costo effettivo di acquisizione, debba essere a carico dell'azienda sanitaria di residenza della coppia ivi compresa la quota che eventualmente superi il valore della tariffa unica convenzionale”;

Preso atto dei dati comunicati dalle Aziende, e confrontati con i dati registrati sui sistemi informativi regionali, relativi alle prestazioni di fecondazione con donazione di gameti maschili e/o femminili per gli anni 2023 e 2024, da cui risulta un volume complessivo medio annuo di 121 prestazioni, delle quali 31,0 prestazioni in ASFO, 34,5 prestazioni in ASUFC e 55,5 prestazioni in ASUGI;

Ritenuto, in attuazione del comma 4 della soprarichiamata legge regionale n. 12/2025, di ripartire tra le Aziende sanitarie regionali il finanziamento complessivo pari a euro 180.000,00 in base al numero medio di prestazioni e alla tipologia di PMA eterologa erogate negli ultimi due anni a coppie residenti in Friuli Venezia Giulia, come riportato nella seguente tabella:

| Azienda | Numero medio prestazioni | % | Quota in Euro |
|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ASFO | 31,00 | 25,6% | 46.115,70 |
| ASUFC | 34,50 | 28,5% | 51.322,31 |
| ASUGI | 55,50 | 45,9% | 82.561,98 |
| TOTALE FVG | 121,00 | 100,0% | 180.000,00 |

Ritenuto altresì, in attuazione del comma 6 della soprarichiamata legge regionale n. 12/2025, di definire i seguenti criteri e modalità con cui le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso di cui al comma 4, nei limiti delle risorse assegnate:

a) *Criteri di ammissibilità:*

sono ammessi al rimborso i costi sostenuti nell'esercizio 2025 non coperti dalla tariffa LEA relativi all'approvvigionamento di gameti per tecniche di PMA eterologa erogate dai Centri di PMA

regionali di II e III livello, pubblici o privati convenzionati, a favore di coppie affette da infertilità o sterilità, di cui almeno uno dei componenti sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.

b) *Modalità di rimborso:*

Le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso nei limiti delle risorse loro assegnate sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate. La rendicontazione, trasmessa dai Centri, deve riportare la tipologia della tecnica eterologa eseguita, il costo di approvvigionamento dei gameti e la quota non coperta dalla tariffa LEA.

c) *Modalità di fatturazione:*

il rimborso dei costi per il reperimento gameti avviene tramite fatturazione diretta dal Centro PMA all'Azienda Sanitaria competente. La fattura dovrà contenere: codice prestazione, numero dell'impegnativa, tipo di gamete richiesto. È consentita l'emissione di una fattura cumulativa, purchè accompagnata da documentazione dettagliata contenente tutte le informazioni richieste;

Dato atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse, stanziare nell'importo di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176;

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità,

DELIBERA

1. In attuazione del comma 4 della legge regionale n. 12/2025, di ripartire tra le Aziende sanitarie regionali il finanziamento complessivo pari a euro 180.000,00 in base al numero medio di prestazioni e alla tipologia di PMA eterologa erogate negli ultimi due anni a coppie residenti in Friuli Venezia Giulia, come riportato nella seguente tabella:

| Azienda | Numero medio prestazioni | % | Quota in Euro |
|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------|
| ASFO | 31,00 | 25,6% | 46.115,70 |
| ASUFC | 34,50 | 28,5% | 51.322,31 |
| ASUGI | 55,50 | 45,9% | 82.561,98 |
| TOTALE FVG | 121,00 | 100,0% | 180.000,00 |

2. In attuazione del comma 6 della soprarichiamata legge regionale n. 12/2025, di definire i seguenti criteri e modalità con cui le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso di cui al comma 4, nei limiti delle risorse assegnate:

a) *Criteri di ammissibilità:*

sono ammessi al rimborso i costi sostenuti nell'esercizio 2025 non coperti dalla tariffa LEA relativi all'approvvigionamento di gameti per tecniche di PMA eterologa erogate dai Centri di PMA regionali di II e III livello, pubblici o privati convenzionati, a favore di coppie affette da infertilità o sterilità, di cui almeno uno dei componenti sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.

b) *Modalità di rimborso*

le Aziende sanitarie regionali procedono al rimborso nei limiti delle risorse loro assegnate sulla base della rendicontazione delle prestazioni effettivamente erogate. La rendicontazione, trasmessa dai Centri, deve riportare la tipologia della tecnica eterologa eseguita, il costo di approvvigionamento dei gameti e la quota non coperta dalla tariffa LEA.

c) *Modalità di fatturazione:*

il rimborso dei costi per il reperimento gameti avviene tramite fatturazione diretta dal Centro PMA all'Azienda Sanitaria competente. La fattura dovrà contenere: codice prestazione, numero dell'impegnativa, tipo di gamete richiesto. È consentita l'emissione di una fattura cumulativa, purchè accompagnata da documentazione dettagliata contenente tutte le informazioni richieste.

- 3.** Di stabilire che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura nelle risorse, stanziato nell'importo di 180.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2025-2027, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 176.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE